SCHEMA CONVENZIONE OPERATIVA PER ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

L'**AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA "MARCHE AGRICOLTURA PESCA"**, di seguito **AMAP**, con sede legale in Osimo (AN), Via T. A. Edison, 2, ……, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, nella persona del ……., nato ad …… il …… e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. …… del …….

E

IL **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, IRBIM – ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE** (di seguito anche solo "**CNR-IRBIM**") sede principale di Ancona, con sede in Largo Fiera della Pesca 2, Codice Fiscale ……e Partita IVA ……., rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore del CNR-IRBIM, ……., nato ad ……. il ……., codice fiscale ……. domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Istituto medesimo.

VISTO

- la L.R. 12.05.2022 n. 11 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca" e s.m.i.;
- la Delibera n. 30 del 20.06.2023 del Consiglio di amministrazione dell'AMAP "Istituzione Osservatorio regionale della pesca marittima e dell'economia ittica";
- il D.D. n. 310 del 27.11.2023 "Approvazione Regolamento osservatorio";

- il D.D. n. 374 del 22.12.2023 "Approvazione Programma biennio 2024-2025".
- la deliberazione del CDA n. 60 del 02.12.2025 di approvazione del Programma Operativo Annuale 2026 con proiezione triennale 2026-2028;
- il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche "CNR"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;
- lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente CNR n. 93 del 19 luglio 2018 ed entrato in vigore dal 1° agosto 2018;
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente CNR n. 144, prot. n. 0531963/2025, in vigore dal 1° febbraio 2026;
- il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con provvedimento della Presidente CNR n. 201 prot. n. 0507722/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025;
- il Decreto Legislativo n. 30/2005; Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto Legislativo n. 196/2003; Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE.

PREMESSO CHE

- L'**AMAP** opera, in linea con la programmazione regionale, promuovendo ricerca, sperimentazione ed innovazione come strategici per lo sviluppo dei settori dell'Agricoltura, dell'alimentazione e della pesca; in coerenza con la Legge Regionale n. 11 del 12.05.2022 di trasformazione dell'Agenzia ha istituito l'"Osservatorio regionale per la pesca marittima e l'economia ittica" (di seguito Osservatorio) con i seguenti compiti:
 - realizzazione di studi sullo stato degli stock ittici e delle condizioni bio-marine dei compartimenti marittimi della Regione;
 - effettuazione di analisi sullo stato della flotta marchigiana;
 - elaborazione di progetti per l'innovazione, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico delle imbarcazioni dedite alla pesca professionale, nonché per la valorizzazione del prodotto ittico della Regione Marche con il coinvolgimento dei mercati ittici alla produzione e del sistema scolastico regionale.
- Le attività sopra richiamate possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni così come previsto all'art. 2 comma 4 della L.R. n.11 del 12.05.2022.
- L'Osservatorio sopra citato ha, tra i suoi obiettivi
 - monitorare, analizzare, approfondire le attività legate al settore ittico, in modo da acquisire elementi utili alle proprie attività;
 - di divenire un elemento di riferimento per le strutture regionali competenti, gli enti di ricerca, le università, le scuole del territorio regionale, le organizzazioni professionali e il sistema produttivo ed economico del settore.

- Il **CNR-IRBIM**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale che attraverso la rete scientifica dei Dipartimenti e degli Istituti svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblico che privati.
- Il CNR-IRBIM ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione italiana e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile
- In particolare, il CNR-IRBIM, può concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività di natura tecnico/scientifica di comune interesse attraverso la stipula di contratti di cui all'art. 26, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, individuando strutture coinvolte nelle attività di collaborazione tecnico/scientifica.

CONSIDERATO CHE

a) Il CNR-IRBIM svolge attività di ricerca avanzata nel campo delle scienze marine, con particolare focus sullo studio degli ecosistemi marini, delle risorse biologiche marine e delle biotecnologie marine;

conduce indagini scientifiche sulla biodiversità marina, l'ecologia costiera e gli impatti antropici sugli ambienti marini, sviluppando metodologie innovative per il monitoraggio e la conservazione degli ecosistemi.

b) CNR-IRBIM ed AMAP intendono instaurare una collaborazione al fine di realizzare iniziative che riguarderanno tematiche di reciproco interesse incentrate particolarmente sugli aspetti ambientali ed economici del settore ittico; in particolare le Parti intendono collaborare all'analisi dello stato delle risorse ittiche dell'Adriatico centro-settentrionale e delle relative indicazioni gestionali, integrando le valutazioni scientifiche disponibili con i dati economici dei mercati ittici regionali, al fine di produrre conoscenze utili alla programmazione regionale e agli operatori del settore".

c) Per le finalità precisate al punto che precede, il CNR-IRBIM e AMAP intendono porre a comune fattore risorse di personale dotate di competenze determinate e specifiche.

d) La presente Convenzione costituisce accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e cooperazione tra amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Essa è finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse comune, mediante la partecipazione effettiva di entrambe le Parti, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni. La Convenzione non costituisce appalto pubblico, concessione, affidamento di servizi o contratto a prestazioni corrispettive.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Obiettivi

2.1 Oggetto della presente convenzione è la collaborazione per lo svolgimento del Progetto, che si sostanzia nell'attività di ricerca di comune interesse, ognuno per la parte di propria competenza.

2.2. La descrizione sinottica del Progetto è riportata nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, apportando ciascuno le risorse umane e materiali descritte nell' articolo successivo

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

3.1 Le iniziative attuate dalle Parti riguarderanno principalmente:

- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche, condotte nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso la raccolta di risultati derivanti dagli studi e dalle analisi della presente collaborazione che potranno essere divulgati attraverso i rispettivi canali di comunicazione al fine di favorire sinergie nel settore ittico;
- lo sviluppo a livello regionale di un'analisi dello stato delle risorse ittiche sulla base degli stock assessment nel Mare Adriatico centro-settentrionale con particolare riferimento alla Geographical Subarea 17 (GSA 17), sulla base dei dati raccolti e pubblicati negli ultimi dieci anni dai gruppi di lavoro dello Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) della Commissione Europea e della

Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (GFCM) della Food and Agriculture Organization (FAO);

- la diffusione dei risultati in forme accessibili, al fine di supportare la conoscenza e le scelte degli operatori e dei soggetti istituzionali del settore.

3.2 Le Parti, con la stipula della presente Convenzione, si prefiggono, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, il raggiungimento del seguente risultato:

- la realizzazione di un'analisi approfondita e condivisa delle valutazioni degli stock ittici nel Mare Adriatico, utilizzando come fonti principali i report ufficiali dello STECF e della GFCM. Tali valutazioni, svolte dai rispettivi gruppi di lavoro, forniscono raccomandazioni scientifiche cruciali per la gestione sostenibile delle risorse ittiche nell'area GSA 17. Il progetto prevede l'estrazione, l'analisi e la sintesi delle raccomandazioni scientifiche fornite nei report di valutazione delle risorse ittiche per ciascuno stock ittico.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Per l'esecuzione del Progetto di cui sopra, si conviene quanto segue.

4.1 **AMAP** si impegna a:

I. provvedere in condivisione con CNR-IRBIM all'Individuazione delle specie ittiche oggetto di valutazione tra quelle inserite nell'ambito delle piattaforme ufficiali STECF e della GFCM anche in base ai dati dei mercati ittici per quantità e valore commerciale desumibili dai report AMAP;

II. provvedere, in condivisione con CNR-IRBIM alla presentazione dei risultati dell'analisi oggetto della presente convenzione, in un formato chiaro e accessibile, idoneo per la pubblicazione su una piattaforma online dedicata fornita da AMAP;

III. attuare strategie informative e divulgative attraverso l'applicazione di strumenti di comunicazione riconducibili a convegni, eventi, seminari e pubblicazioni e altra attività utili alla diffusione della conoscenza del progetto che prevede anche il possibile coinvolgimento degli istituti scolastici;

IV. mettere a disposizione i dati dei mercati ittici;

V. garantire il coinvolgimento degli stakeholder e recepimento delle esigenze del mercato di riferimento;

VI. contribuire alla verifica congiunta della coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi della convenzione e della loro fruibilità istituzionale, ferma restando la responsabilità scientifica di CNR-IRBIM per le elaborazioni di propria competenza;

VII. elaborare, congiuntamente a CNR-IRBIM, una sintesi delle principali indicazioni gestionali contenute nelle fonti scientifiche esaminate e valutarne la rilevanza per il contesto regionale.

4.2 Il **CNR-IRBIM** si impegna a:

I. mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni, fatto salvo il ristoro delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 5;

II. sviluppare con il personale di AMAP attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione;

III. esaminare le Fonti di dati attualmente disponibili e le informazioni rilevanti dagli stock assessment pubblicati dai gruppi di lavoro dello STECF e della GFCM per le specie ittiche oggetto di valutazione;

IV. analizzare ed elaborare i dati evidenziando le tendenze principali riguardanti lo stato degli stock ittici, i livelli di sfruttamento e le raccomandazioni di gestione.

4.3 La realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione avviene sotto il coordinamento congiunto dei Referenti di seguito indicati all'art. 7.

Art. 5 - Modalità di erogazione del rimborso delle spese

Per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione:

5.1 AMAP provvederà a corrispondere un importo massimo omnicomprensivo di € 26.000,00 per la durata della convenzione esclusivamente a ristoro delle spese effettivamente sostenute inerenti all'espletamento delle attività e comprovate da adeguata documentazione trasmessa da CNR-IRBIM, con esclusione di qualsiasi margine di profitto/guadagno.

5.2 Su richiesta di CNR-IRBIM ad AMAP, la liquidazione può essere erogata per stati avanzamento attività al 31 dicembre di ogni singola annualità per un importo massimo pari ad € 6.000 al 31.12.2026 ed € 10.000 al 31.12.2027 e saldo finale di € 10.000 al 31.12.2028.

5.3 I rimborsi saranno versati dietro presentazione di relazioni intermedie e finale, corredate da un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, con allegata nota di debito emessa dal CNR-IRBIM e liquidate dall'AMAP mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria presso la Banca d' Italia del CNR-IRBIM, IBAN ……..

Art. 6 – Risorse umane e strumentali

6.1 Le Parti si impegnano a favorire reciprocamente eventuali richieste finalizzate a mettere a disposizione le proprie risorse umane per lo svolgimento di attività di ricerca, di analisi, di divulgazione e di didattica e a costituire eventuali gruppi di lavoro congiunti.

6.2. Le Parti mettono a disposizione le rispettive attrezzature e strumenti necessari alle attività di ricerca che potranno essere dislocate nell'una o nell'altra istituzione, pur rimanendo di proprietà di quella che ha provveduto all'acquisto. Ogni Parte provvederà alle spese di manutenzione e agli oneri di funzionamento delle proprie apparecchiature scientifiche.

Art. 7 - Referenti per la gestione della Convenzione

7.1 Per il Progetto avviato congiuntamente di cui all'Allegato 1, sono individuati i seguenti referenti:

- per AMAP: Dott. Cristian Santarelli;
- per CNR-IRBIM: Dott. Fabio Grati.

Art. 8 - Sicurezza sul Lavoro

8.1 Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii, prevedendo, in particolare:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell'altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizione di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR.

8.2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

Art. 9 - Copertura assicurativa

9.1. Ciascuna Parte, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di infortuni, responsabilità civile verso terzi.

9.2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale (inclusi i soggetti in formazione) chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, le sedi dell'altra Parte

Art. 10 - Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti

10.1. Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

10.2. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

10.3 Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzo dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

10.4. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

10.5. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono

Art. 11 Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni

11.1 Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

11.2 I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione

della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

11.3 Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

11.4 La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

11.5 L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

12.1 Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 ("RGPD") e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.

12.2 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del RGPD e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 13 - Durata

13.1 La presente Convenzione ha durata a partire dalla stipula fino al 31.12.2028.

13.2 Fermo restando che le attività previste all'art. 4 devono concludersi il 31.12.2028 si specifica che la produzione delle relazioni finali tecniche ed amministrative per la corretta definizione degli oneri finanziari e le attività di disseminazione dei risultati possono protrarsi fino al 30.06.2029, senza oneri aggiuntivi a quelli previsti all'art. 5.

13.3 La presente convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza e non è previsto il tacito rinnovo. Eventuale rinnovo della stessa, dovrà essere concordato per iscritto fra le Parti.

Art. 14 - Modifiche e Recesso

14.1 Qualora nel corso della vigenza della presente Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della stessa o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno

di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

14.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

14.3 In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 15 Nullità parziale

15.1 Qualora qualsivoglia clausola della presente Convenzione sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice civile.

15.2 Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 16 - Cessione

16.1 La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 17 - Comunicazioni

17.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo PEC, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

17.2 Gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono:

- per il CNR-IRBIM: protocollo.irbim@pec.cnr.it;
- per AMAP: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

Art. 18 - Registrazione

18.1 La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

18.2 Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Art. 19 - Imposta di bollo

19.1 Il presente atto è altresì soggetto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642, all'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate) che è a carico del CNR-IRBIM. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale in virtù dell'autorizzazione n° 112274 rilasciata dall' AdE in data 20 luglio 2018.

Art. 20 Rinvii e Foro competente

20.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Ancona.

Le Parti:

Per l'Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca"

Il Presidente e legale rappresentante

.....

Per l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Direttore CNR-IRBIM

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

Per AMAP Per CNR-IRBIM

AMAP e CNR-IRBIM intendono sviluppare a livello regionale un'analisi dello stato delle risorse ittiche sulla base degli stock assessment relativi alle risorse della pesca nel Mare Adriatico centro-settentrionale con particolare riferimento alla Geographical Subarea 17 (GSA 17), sulla base dei dati raccolti e pubblicati negli ultimi dieci anni dai gruppi di lavoro dello Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) della Commissione Europea e della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (GFCM) della Food and Agriculture Organization (FAO).

Nello specifico, le informazioni saranno estratte dalle seguenti piattaforme ufficiali:

- Report ufficiali dello STECF relativi alla valutazione degli stock nel Mediterraneo e nel Mar Nero, consultabili all'indirizzo: https://stecf.ec.europa.eu/reports/mediterranean-black-sea-stock-assessments_en;
- Report ufficiali della GFCM relativi alla valutazione degli stock ittici, consultabili all'indirizzo: https://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/scientific-advice/stock-assessment/en/.

Il progetto prevede l'estrazione, l'analisi e la sintesi delle raccomandazioni scientifiche fornite nei report di valutazione delle risorse ittiche per ciascuno stock ittico.

Le analisi riguarderanno le valutazioni degli stock ittici condotte negli ultimi dieci anni. Saranno esaminati i dati relativi allo stato degli stock ittici, alle pressioni esercitate dalla pesca, alle misure di gestione raccomandate e agli indicatori biologici chiave (biomassa, mortalità per pesca,

reclutamento, ecc.). Le attività saranno sviluppate tenendo conto che l'anno di pubblicazione delle raccomandazioni scientifiche si riferisce generalmente allo stato dello stock di due anni precedenti, a causa dei tempi tecnici necessari per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Per gli stock ittici verrà preso in considerazione anche l'andamento delle transazioni ai mercati in modo da verificare, ove possibile, eventuali correlazioni tra risorse in mare ed aspetti economico commerciali che ne derivano.

L'attività svolta sarà utile alla collettività in generale e per i diversi portatori di interesse nel settore ittico regionale andando ad evidenziare attraverso l'analisi dello stato delle risorse ittiche sulla base degli stock assessment, le dinamiche delle risorse del mare ed eventuale definizione di linee guida per piani di gestione della pesca che mirino a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e la tutela degli ecosistemi marini per il mare adriatico.

Per gli operatori delle imprese marchigiane operanti nella pesca e nell'acquacoltura, i risultati delle analisi permetteranno di ottenere una visione più consapevole della gestione delle risorse con un impatto anche sul valore commerciale del pescato in relazione ai quantitativi presenti.

Particolare attenzione sarà quindi data alla disseminazione dei risultati che dovrà rendere fruibili le informazioni al fine di aumentare la sostenibilità economica e ambientale della pesca.

È interesse comune di AMAP e CNR-IRBIM pertanto valutare e condividere anche potenziali iniziative di formazione e informazione ai portatori di interesse, condotte nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso la raccolta di risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche della presente collaborazione

che potranno essere veicolati all'interno dei rispettivi canali di comunicazione al fine di favorire sinergie nel settore ittico e rendersi disponibili per un ruolo di interlocutori sul territorio in grado di recepire le esigenze degli operatori e dare rilievo alle tematiche rappresentate.